



☎+39 010 6011477 – Segreteria: 346 8497545 – Tutor: 375 5289963 ; 349 7369537  
email: [amministrazione@accademiadigitaleliguria.it](mailto:amministrazione@accademiadigitaleliguria.it) - [segreteria@accademiadigitaleliguria.it](mailto:segreteria@accademiadigitaleliguria.it)  
PEC: [its-ict@pec.accademiadigitaleliguria.it](mailto:its-ict@pec.accademiadigitaleliguria.it) web: <https://www.accademiadigitaleliguria.it/>

---

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI IN MODALITA' "APERTA", SENZA TERMINI DI SCADENZA (*approvato dalla Giunta Esecutiva in data 8 luglio 2022*)

### PREMESSA

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione Accademia Digitale istituisce il proprio Albo Fornitori in ottemperanza ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Si fornisce un elenco di definizioni in uso nel presente documento:

- Albo Ufficiale Fornitori: elenco delle imprese individuali e/o collettive e loro consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, alla fornitura di beni, servizi e lavori occorrenti all'attività della Fondazione.
- Codice dei contratti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE" e 2004/18/CE (G.U. 19/04/2016 n. 61, s.o. n. 10) e modificato da Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, in G.U. n. 304 del 30/12/2016 e decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, in G.U. 103 del 5/05/2017 s.o. n. 22
- Fornitori: Persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa diretta alla prestazione di beni e/o servizi, e/o all'esecuzione di lavori.

L'istituzione, la pubblicazione e diffusione dell'Albo dei Fornitori non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

L'iscrizione avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità della Fondazione tenuto conto delle disposizioni di legge sui requisiti di serietà, correttezza, moralità, professionalità, principio di opportunità o inopportunità amministrativa in capo alla società, ai suoi amministratori o qualunque persona fisica dotata di potere di rappresentanza e ai suoi soci.

### Art. 1 – Soggetti ammessi

Sono ammessi all'iscrizione dell'Albo Fornitori i soggetti riportati nell'art. 42 comma 2 del Codice dei Contratti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione

assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

### **Art.2 – Requisiti di ammissione**

Per essere iscritti all'Albo Fornitori è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si richiede di essere iscritti, ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali. Si applica quanto previsto dall'Art. 83 comma 3 del Codice dei contratti;
- b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;
- c) Adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- d) Non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- e) Non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- f) Essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione, che deve essere presente esplicitamente nell'oggetto sociale;
- g) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;
- h) Non aver subito condanne penali per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
- i) Essere in regola con l'adempimento degli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- j) Essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse;
- k) Non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
- l) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla vigente legislazione;
- m) Non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d'appalto;
- n) Essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Fornitori.

In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

### **Art.3 – Pubblicazione**

Il presente Regolamento e la modulistica allegata, necessaria per l'iscrizione all'Albo Fornitori, sono pubblicati sul sito internet della Fondazione

#### **Art.4 – Procedura di iscrizione**

Per conseguire l'iscrizione all'Albo Fornitori, i soggetti di cui all'art. 1, devono presentare domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta.

La domanda deve essere inviata

- tramite posta ordinaria all'indirizzo della sede legale: Via Briscata, 4 - GENOVA(GE) 16154;
- tramite PEC all'indirizzo [its-ict@pec.accademiadigitaleliguria.it](mailto:its-ict@pec.accademiadigitaleliguria.it)

Le imprese che intendono essere iscritte all'Albo Fornitori devono allegare all'istanza, riportando come dicitura nell'oggetto "Albo Fornitori – Domanda di iscrizione", redatta su apposito modulo (Allegato A), la seguente documentazione:

- a) Copia di documento di riconoscimento
- b) Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs 30.6.2003 n.196 debitamente sottoscritta (allegato B)

con allegati:

- copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la Domanda di iscrizione;
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, per le imprese estere certificato equipollente d'iscrizione ai corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza, con annessa traduzione in italiano, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, D.Lgs. 50/2016; ovvero in alternativa per i liberi professionisti certificato di iscrizione all'Albo professionale di riferimento;
- copia del Regolamento siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;
- copia dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione, ovvero altra documentazione considerata idonea dalla Fondazione attestante la capacità economica e finanziaria (es. fatturato minimo annuo, adeguato livelli di copertura assicurativa contro i rischi professionali) ai sensi dell'art. 83 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
- certificazione di qualità, qualora l'Impresa ne sia in possesso;
- nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, art. 83, comma 3 del Codice dei contratti, copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità, ovvero in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione;
- eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione ovvero in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione;
- altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell'Impresa;
- nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale, dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione anche la copia della Procura speciale;

La Fondazione si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ulteriore documentazione.

La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione della domanda e la relativa documentazione dovuti a malfunzionamenti elettronici o di altra natura, o comunque imputabili a fatto dipendente da terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

#### **Art.5 – Accertamento della documentazione da parte della Fondazione**

La Fondazione esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata, comunicando via e-mail per iscritto a tutti coloro che hanno presentato domanda l'ammissione ovvero l'inammissibilità stessa

per carenza di requisiti. Nel caso in cui la domanda presentata fosse irregolare o incompleta potranno essere richieste opportune integrazioni e i termini resteranno sospesi.

La domanda verrà rigettata nel caso si verificasse una delle seguenti ipotesi:

- Assenza di anche solo uno dei requisiti di cui al precedente art. 1
- Mancanza di anche solo uno dei documenti di cui al precedente art. 3

Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria merceologica domanda in forma individuale e in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria merceologica, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

La Fondazione provvederà ad effettuare le iscrizioni, a suo insindacabile giudizio e nell'ambito della più ampia discrezionalità, solo al termine del procedimento di verifica delle dichiarazioni e del reale possesso dei requisiti richiesti e tale iscrizione decorre dalla data di comunicazione via e-mail di accettazione da parte della medesima.

#### **Art.6 Decorrenza e durata iscrizione**

I soggetti interessati ad essere iscritti all'Albo Fornitori possono presentare domanda in qualsiasi momento, la Fondazione provvederà, in caso di esito positivo all'ammissione, ad iscrivere il fornitore entro 30 gg dal ricevimento della stessa. L'iscrizione segue l'ordine cronologico delle richieste pervenute e accettate.

L'albo avrà validità di 3 anni dalla data di pubblicazione sul sito web della Fondazione che, annualmente, potrà richiedere ai fornitori che ne fanno parte di documentare la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati e/o l'aggiornamento degli stessi. La Fondazione si riserva inoltre di procedere a delle verifiche a campione al fine di verificare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e delle dichiarazioni rese, adottando gli opportuni provvedimenti.

I soggetti iscritti all'Albo hanno obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni rese in fase di ammissione entro 30 gg dall'intervenuta modifica.

Le imprese rimarranno iscritte nell'Albo Fornitori sino all'adozione di eventuale provvedimento motivato di cancellazione.

#### **Art.7 – Cancellazione dall'Albo**

Salva l'applicazione delle vigenti norme di legge e di regolamento, la cancellazione di un Fornitore iscritto all'Albo ha luogo nel caso di:

- a) falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- b) mancato rinnovo nel termine della revisione annuale dell'iscrizione;
- c) mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- d) persistente mancata presentazione di offerte nel corso di un anno;
- e) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- f) in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore.

La Fondazione provvederà a comunicare la cancellazione dall'Albo per iscritto via mail al Fornitore, il quale non potrà ripresentare una nuova domanda di iscrizione prima che sia decorso un anno dall'avvenuta cancellazione.

La Fondazione si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinserimento nell'albo dell'impresa precedentemente cancellata.

#### **Art.8 – Scelta del fornitore**

L'inclusione delle Imprese nell'Albo dei Fornitori non comporta alcun vincolo della Fondazione nei confronti delle stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate nelle gare o procedure negoziali, né di ottenere l'affidamento di forniture e/o servizi.

L'Albo può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto ovvero altra procedura prevista dal D. Lgs 50/2016.

Nella effettuazione di indagini di mercato e/o gare svolte ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 e dell'art. 36, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione di forniture in economia, saranno invitati i fornitori iscritti alle specifiche categorie.

Nel caso in cui l'Albo non presenti imprese iscritte nella categoria oggetto di una procedura negoziale di fornitura beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, la Fondazione potrà scegliere le imprese da invitare tra quelle che hanno già effettuato in precedenza altre forniture o tra altre di conoscenza o reperite su Internet.

All'atto dell'eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, le Imprese iscritte all'Albo dovranno produrre dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con la quale attestino il mantenimento dei requisiti di cui all'Art. 5 del presente regolamento.

La Fondazione, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una particolare specializzazione, si riserva il diritto di invitare o interpellare fornitori o prestatori di servizi ritenuti idonei, anche se non iscritti all'Albo dei Fornitori.

#### **Art.9 – Tutela della Privacy**

Ai Sensi del D. Lgs, n. 193/2003 – Codice della Privacy e artt. 13 e ss. Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), la Fondazione è titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori. Tali dati verranno utilizzati ai soli fini di iscrizione all'Albo e verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza e senza altra finalità rispetto a quelle richieste. Inviando la domanda di ammissione il Fornitore esprime il proprio assenso a detto trattamento. L'informativa formulata ai sensi del D. Lgs, n. 193/2003 – Codice della Privacy e artt. 13 e ss. Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) è allegata al presente Regolamento.

Genova, 8 luglio 2022

Il Presidente della Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale  
Ing. Guido Carlo Torrielli



#### Allegati:

- A. *Domanda di iscrizione*
- B. *Informativa privacy*